

Codice A1813C

D.D. 13 gennaio 2025, n. 36

**Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 07/25, per il mantenimento di un tratto di scogliera in dx idrografica del rio San Biagio, in Comune di Varisella.**



**ATTO DD 36/A1813C/2025**

**DEL 13/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 07/25, per il mantenimento di un tratto di scogliera in dx idrografica del rio San Biagio, in Comune di Varisella.

Con prot. 5293 in data 31.12.2024, il Comune di Varisella ha presentato istanza di autorizzazione idraulica in sanatoria per la realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava, in dx idrografica del rio San Biagio, con altezza in elevazione pari a m 1,90, fondazione posta alla profondità di m 0,50 e lunghezza di circa m 20,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Denis Zambon, costituiti da una relazione tecnica e da una tavola grafica in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Varisella, con Deliberazione della Giunta Comunale in data 25.07.2024, n. 33, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, **a condizione che vengano eseguiti lavori di protezione delle fondazioni della scogliera che risultano poco approfondite** e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

*determina*

**di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Varisella al mantenimento delle opere in oggetto e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni dei lavori da eseguirsi sulle fondazioni:**

- nessuna variazione alle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- dovranno essere realizzati lavori di protezione delle fondazioni della scogliera che risultano poco approfondite mediante la posa in opera, lungo l'intero sviluppo, di massi da cava ed essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie antiersive. Essi dovranno essere a spacco e dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN;
- durante l'esecuzione dei lavori di protezione delle fondazioni della scogliera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori sulla fondazione della scogliera dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori di protezione delle fondazioni dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza di quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori aggiuntivi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad

eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

- il progettista delle opere dichiara che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e della D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, essendo il rio San Biagio un corpo idrico naturale con assenza di acqua per un tempo superiore a 120 gg all'anno, non necessita della prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

*il Funzionario*

*Arch. Giuseppe Fantinati*

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio